

# COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

## Provincia di Verona

Oggetto: Parere su "Prima modifica al P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Variazione n. 1/2023 alla Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025".

Il giorno 04 maggio 2023 presso il proprio Studio in Monselice (PD) il Revisore prende in esame la documentazione ricevuta in data 04/05/2023 a mezzo email dal dott. Simone Renon, responsabile della direzione finanziaria dell'Ente, ai fini del rilascio del proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione G.C. ad oggetto "Prima modifica al P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Variazione n. 1/2023 alla Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025" (Proposta n. 25/2023)

Il revisore era già stato informato sui contenuti del presente parere nel corso di un colloquio telefonico intercorso in data 02 maggio u.s. con il dott. Renon.

### Visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni volte in via prioritaria alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 quale limite di spesa da non superare;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

### Rilevato inoltre che:

• 1'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani



triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";

- con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere i comuni con una spesa di personale eccedenti tali limiti;
- in data 08/06/2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato (Circolare ministeriale n. 17102/110/1 Uff. V. Affari Territoriali ad oggetto "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"), che ha fornito utili indicazioni per la prima applicazione della nuova normativa.
- il D.M. 21 ottobre 2020 "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale (G.U. 297 del 30/11/2020)" ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, dispone che "[...] Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";

#### Preso atto che:

• la programmazione del fabbisogno di personale viene approvata con specifico atto secondo le linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;



le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Visto l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 in merito al P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) e preso atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, [...] "compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali";

Visto l'art. 1 del D.P.R. n. 81/2022 secondo il quale sono assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), gli adempimenti inerenti ai piani di fabbisogno del personale; inoltre, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO (compresi gli enti locali), il piano dei fabbisogni del personale è da intendersi come riferito alla corrispondente sezione del PIAO (Sezione 3.3);

Dato atto che l'anno 2023 è il primo anno di applicazione del P.I.A.O;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 23/03/2023, esecutiva, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. Approvazione" ed, in particolare, la Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025";

**Vista** la proposta di deliberazione G.C. ad oggetto "Prima modifica al P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Variazione n. 1/2023 alla Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025";

Preso atto che la variazione n. 1/2023 alla Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025" si rende necessaria a seguito di variazioni di personale intervenute successivamente alla data di approvazione del P.I.A.O. 2023-2025, come esplicitato nella richiamata Sezione 3.3;

# Preso atto che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così attestato nella SEZIONE 3.3 proposta P.I.A.O. 2023-2025 e visti i prospetti agli atti dell'ufficio personale;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci ai sensi del comma 1-quinquies dell'art.



9 del D.L. n. 113/2016.

## Rilevato che:

• è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

• è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

**Preso atto,** relativamente ai vincoli introdotti dal D.M. 17/03/2020, che il comune di Isola della Scala ha come valori soglia il 27% per la tabella 1, il 21% per il 2023 ed il 31% per la tabella 3:

- il primo valore soglia definisce il limite massimo di spesa per il personale e gli enti che sono al di sotto di tale valore posso procedere ad assunzioni fino al limite di tale valore, nel rispetto dell'ulteriore limite di tabella 2;
- il secondo valore definisce il tetto di incremento massimo annuo della spesa per personale;
- il terzo valore indica un valore soglia superato il quale l'ente deve procedere ad una riduzione della spesa per personale.
- Se l'ente si posiziona all'interno dei valori soglia tabella 1 e tabella 3, deve assicurare un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Verificato che per il Comune di Isola della Scala è rispettato il valore soglia di tabella 1 di cui al D.M. del 17 Marzo 2020 e che il limite di spesa calcolato applicando la percentuale del 27% sulla media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati (2021-2020-2019) al netto del FCDE previsto nell'ultimo bilancio di previsione assestato del triennio di riferimento ammonta ad Euro 2.273.607,98 (calcolato tenuto conto dell'ultimo rendiconto della gestione approvato alla data di redazione del presente parere, vale a dire quello riferito all'anno 2021).

Verificato che, poiché la spesa di personale del 2021 era pari ad Euro 1.965.834,14 (tenuto conto della "quota figurativa" di spesa del personale di € 63.239,55 a titolo di rinuncia spazi assunzionali, in esecuzione di quanto indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 09/09/2021, esecutiva, a cui si rimanda, ed ai sensi dell'art. dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge 208/2015), l'incremento di spesa per il personale previsto dalla tabella 2 (Euro 422.713,63) è maggiore dell'incremento massimo teorico (Euro 307.773,84) e, pertanto, l'ente ha la facoltà di incrementare la spesa del personale dell'anno 2023 per un importo massimo di Euro 307.773,84 rispetto all'anno 2021, arrivando ad una spesa per il personale massima pari ad Euro 2.273.607,98.



Considerato che nel corso dell'anno 2023 si può procedere ad assunzioni solo entro tale limite computando tutte le assunzioni già fatte e quelle pianificate (la spesa di personale prevista per il 2023 è pari a € 2.150.695,14).

**Verificato** che il limite di spesa con le assunzioni effettuate e quelle da effettuare, viene rispettato anche per gli anni 2024 e 2025 (dal 2024 previsti Euro 2.116.249,25 e dal 2025 previsti Euro 2.115.011,25).

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Media triennio 2011/2013 € 1.930.303,33
- Previsione 2023 € 1.751.728,43;
- Previsione 2024 € 1.741.151,68;
- Previsione 2025 € 1.739.828,68.

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 e al nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022.

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità per il triennio 2017/2009 pari a € 21.396,21 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006, così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Rilevato che con la programmazione del personale 2023/2025 del Comune sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Tenuto conto che le attuali previsioni del bilancio 2023/2025 garantiscono il mantenimento degli equilibri pluriennali;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Assevera

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, così come aggiornato con la proposta di deliberazione G.C. in argomento, consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti, tenuto conto anche dell'utilizzo di capacità assunzionale ai sensi dell'art. 1, commi 226 e 228, della legge 208/2015 per l'anno 2022;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

### Raccomanda

che ogni eventuale ulteriore modifica della programmazione del personale sia rispettosa dei limiti di cui sopra e garantisca il mantenimento degli equilibri pluriennali.

# **Esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione G.C. ad oggetto "Prima modifica al P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Variazione n. 1/2023 alla Sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025".

Il revisore precisa che su sua richiesta il dott. Renon aveva già riportato i dati contabili nello schema di parere di competenza del revisore, nonché riportato i dati dei provvedimenti già assunti ed i riferimenti normativi.

Il presente parere viene inviato con pec all'Ente apponendo la firma digitale.

Monselice, li 04/05/2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTO

Rag. Giuseppe Ivo Bussolin (Firmato digitalmente)